

19_10_1_DPR_21_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2019, n. 021/Pres.

LR 42/1996, articolo 4. Individuazione del biotopo naturale denominato "Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij" in Comune di Stregna e approvazione delle "Norme di tutela del biotopo naturale regionale Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e in particolare gli articoli 1, 2 e 4 che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 42/1996 ai sensi del quale con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, sentito il Comune territorialmente interessato, e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i biotopi naturali, le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati e le eventuali modalità di gestione dei biotopi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, la gestione del biotopo di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);

VISTA la nota del 24 ottobre 2017 prot. TERINF-GEN-2017-116737-A con cui l'associazione Legambiente FVG ha proposto l'individuazione di un biotopo naturale a tutela dell'area denominata "Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij" in Comune di Stregna;

VISTA la nota del 7 febbraio 2018 prot. DGEN-GEN-2018-0005375 con cui il Comune di Stregna ha espresso parere favorevole alla proposta;

VISTO il verbale della seduta del 29 marzo 2018, con la quale il CTS sospende le proprie valutazioni in merito alla espressione del parere, richiedendo al Servizio biodiversità chiarimenti in merito a PRGC vigente;

VISTA la nota del 4 dicembre 2018 prot. AGFOR-GEN-2018-0078004 con cui il Comune di Stregna ha comunicato che l'area in oggetto rientra nella destinazione urbanistica E3 "zona di preminente interesse silvopastorale" e che non sono presenti per la medesima area eventuali autorizzazioni o concessioni edilizie già rilasciate o altri atti analoghi;

VISTA la Relazione tecnica del Servizio biodiversità datata 14 gennaio 2019, la perimetrazione su Carta tecnica regionale (CTR) del biotopo proposto e la proposta delle norme di tutela e di modalità di gestione, in cui sono state recepite le modifiche richieste dal Comitato tecnico scientifico;

VISTO il parere favorevole del Comitato tecnico scientifico per le aree protette espresso nel corso della seduta del 30 gennaio 2019, riferentesi all'istituzione del biotopo "Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij" (subordinatamente al recepimento di alcune modifiche alla relativa normativa di tutela);

ACCERTATO che il sito interessato dal biotopo è caratterizzato:

a) dalla presenza di habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Habitat);

b) dalla presenza di specie animali di grande interesse conservazionistico, oggetto di tutela:

1. ai sensi della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (Uccelli);

2. ai sensi della sopracitata Direttiva Habitat;

3. ai sensi del proprio decreto 20 marzo 2009, n. 074/Pres. (Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, in esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9);

CONSIDERATO che l'area territoriale interessata come sopra delimitata rispecchia i criteri di cui alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 2, della legge regionale 42/1996, in quanto è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

DATO ATTO che l'individuazione del biotopo consente la tutela e la gestione attiva in un contesto caratterizzato dall'abbandono delle attività agropastorali tradizionali;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni né opposizioni da parte dei cittadini o proprietari dei terreni, informati mediante approfondimenti pubblici organizzati e promossi dal Comune di Stregna, in particolare all'incontro pubblico svoltosi in data 27 settembre 2017 presso l'ex scuola di Tribil Superiore;

VERIFICATA la sussistenza delle condizioni per l'individuazione del biotopo di cui all'articolo 4 della legge regionale 42/1996;

VISTI gli elaborati allegati, parte integrante della presente deliberazione, in particolare:

a) il perimetro indicato nella cartografia, di cui all'allegato 1;

b) le "Norme di tutela del biotopo naturale regionale - "Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij", di cui all'allegato 2;

RITENUTO che la normativa per la tutela dei valori naturali sia adeguata a garantire la conservazione delle emergenze naturalistiche individuate per il proposto biotopo, tutelando gli habitat di specie che altrimenti andrebbero incontro ad una progressiva rarefazione e nei casi peggiori all'estinzione locale;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 196 dell'8 febbraio 2019;

DECRETA


1. È individuato il biotopo naturale denominato "Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij" in Comune di Stregna, ai sensi dell'articolo 4, della LR 42/1996, il cui perimetro è indicato nella cartografia di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Sono approvate le "Norme di tutela del biotopo naturale regionale Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij" in Comune di Stregna di cui all'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. Le modalità di gestione del biotopo saranno definite con convenzione o accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA



Individuazione del Biotopo "Prati di Tribil Inferiore - Dolenji Tarbij" in Comune di Stregna
Perimetrazione CTRN 1:5.000 - tavolette 067072 - 067083

VISTO: IL PRESIDENTE: FEDRIGA


BIOTOPO "PRATI DI TRIBIL INFERIORE – DOLENJI TARBIL" - NORME DI TUTELA**Titolo 1 - Generalità****Art. 1 - Ambito di applicazione**

1. Le presenti norme, redatte ai sensi dell'art. 4 della LR 42/96, si applicano all'area compresa all'interno del perimetro del Biotopo Prati di Tribil Inferiore – Dolenji Tarbij.

Art. 2 – Perimetro

1. La Rappresentazione cartografica su base CTRN alla scala 1:11.000 del perimetro del biotopo costituisce Allegato 3. Il perimetro rappresentato nell'Allegato 3 può essere descritto distinguendo 19 tratti:

Id tratto	DESCRIZIONE FISICA DEL PERIMETRO DEL BIOTOPO
1	Strada comunale da Tribil Inferiore a Tribil Superiore, a partire da 120 m circa in direzione E dall'incrocio con la strada comunale per Stregna, in corrispondenza del confine settentrionale della PC 405 (foglio 13) per 375 m circa fino al confine occidentale della PC 425 (foglio 13)
2	Confine occidentale o settentrionale delle PC 425, 374, 372, 375, 333, 332, 290 (foglio 13)
3	Linea immaginaria che attraversa la PC 290 includendo i terrazzamenti indicati in CTR5000 fino al confine con la PC 349 (foglio 14)
4	Confine orientale delle PC 290, 463 (foglio 13), 368 (foglio 14)
5	Linea immaginaria che collega il vertice nordorientale della PC 368 (foglio 14) con il confine occidentale della PC 370 (foglio 14) che viene seguito in direzione sud fino alla strada comunale, nei pressi di Urataca.
6	Strada comunale da Tribil Inferiore a Tribil Superiore per circa 55 m fino al vertice sudorientale della PC 551 (foglio 14) e poi confine delle PC 551, 388 (foglio 14), 377, 376, 426, 436, 439, 448 (foglio 13) fino all'impluvio indicato in CTR5000
7	Limite di scarpata indicata in CTR5000 corrispondente al confine delle PC 446, 452, 453, 455 (foglio 13)
8	Confine meridionale delle PC 455, 451, 450, 456, (foglio 13) 124, 121 (foglio 16) fino alla strada comunale turistica di Tribil.
9	Confine sudorientale delle PC 120, 119, 118 (foglio 16) fino all'intersezione con la strada comunale turistica di Tribil - poi strada comunale turistica di Tribil per 620 m circa fino al vertice sudoccidentale della PC 181 (foglio 16)
10	Confine occidentale delle PC 181, 173, 172, 144 (foglio 16) fino alla pista forestale di Tribil di Sotto – Seuzza
11	Pista forestale di Tribil di Sotto – Seuzza per 550 m circa fino al vertice sudorientale della PC 51 (foglio 16)
12	Confine delle PC 51, 45, 4 (foglio 16), 682, 646, 603, (foglio 12)
13	Parte della PC 487 compresa entro una linea immaginaria congiungente il vertice orientale della PC 486 con i vertici delle PC 606 e 607 (foglio 12)
14	Limite di superficie boscata indicato in CTR5000 all'interno della PC 604, 605, 607, 494, 493, 492, 491, 490, 501 (foglio 12)
15	Confine delle PC 504, 608, 609, 680, 629 (foglio 12) fino all'intersezione con la pista forestale Tribil di Sotto - Seuzza
16	Pista forestale Tribil di Sotto – Seuzza per circa 30 m fino al vertice della PC 638 (foglio 12) e poi confine settentrionale delle PC 638, 681, 640, 634 (foglio 12) fino all'intersezione a quota 580 m circa con la pista proveniente da Tribil Inferiore.
17	Linea immaginaria attraversante le PC 634, 636, 635 (foglio 12) e 24 (foglio 16), congiungente il punto di intersezione di cui sopra con la scarpata a quota 617 m circa indicata in CTR5000.
18	Strada comunale di Tribil per 55 m circa fino al vertice della PC 388 (foglio 13) e poi pista di accesso ai fondi ricadente in parte nella PC 391 e in parte nella PC 388
19	Curva di livello intersecante la fine della strada indicata in CTR5000 fino al confine della PC 405 (foglio 13) e poi confine catastale della PC 405 (foglio 13) fino all'intersezione con la strada comunale



Art.3 - Finalità delle norme e obiettivi generali del biotopo

1. Le presenti norme, ai sensi dell'art. 4 della LR 42/96, sono "necessarie alla conservazione dei valori naturalistici individuati nel biotopo".
2. Finalità delle norme sono:
 - la tutela degli habitat e degli habitat di specie indicati nella relazione scientifica;
 - il contenimento del disturbo di origine antropica.
3. Oggetto delle norme sono:
 - le disposizioni di gestione degli elementi oggetto di conservazione (Titolo 2),
 - gli interventi di tutela, ripristino e progettazione di condizioni ecologiche favorevoli alle emergenze naturalistiche (Titolo 3)
 - la sostenibilità delle attività agro-silvo-pastorali (Titolo 4)
 - la fruizione compatibile con le esigenze di conservazione (Titolo 5).
4. Per le finalità di recupero di superfici prative è possibile operare su terreni incolti o abbandonati in base alle disposizioni della LR 10/2010.

Titolo 2- Disposizioni specifiche per gli elementi di conservazione

Art. 4 – Mantenimento dei prati

1. Non è ammessa la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali (habitat Natura 2000 6510 e 62A0) esistenti. Sulle aree a prato sono pertanto vietati:

- a) qualsiasi tipo di trasformazione colturale e di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità (fatti salvi il deposito temporaneo di materiale vegetale derivato dalle attività selvicolturali ai margini della viabilità e i tradizionali covoni – “mede”);
- b) il livellamento del terreno, il dissodamento di terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'epicatura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- c) la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali;
- d) la concimazione.

2. Nelle operazioni di sfalcio dei prati stabili con mezzi meccanici dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a ridurre il più possibile i danni al cotico erboso. Si dovrà operare in modo analogo nel caso delle operazioni connesse alle attività agricole e forestali che utilizzano i prati stabili come unica via possibile di transito dei mezzi impiegati.

3. Sono consentite limitate riduzioni della cenosi erbacea per interventi lungo la viabilità forestale finalizzati a garantirne la funzionalità, previo parere del CTS.

Art. 5 -Introduzione di specie vegetali e animali

1. Sono vietati:

- a) l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone.
- b) il rilascio di esemplari di qualsivoglia specie animale domestica o selvatica, fatti salvi i casi previsti dall'art. 11 del DPR 357/97.

Art. 6 Tutela delle specie erbacee

1. In attuazione del D.PReg. 074/2009 - LR 9/2007, Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale, è promossa la tutela della flora e della fauna. In conformità al citato Regolamento, è vietata o regolamentata la raccolta delle specie vegetali, distinte in flora di interesse comunitario (allegato A – all. IV della direttiva 92/43/CEE), flora di interesse regionale (Allegato B), e flora raccogliabile (Allegati C, D, E).

2. Nessun limite è posto alla raccolta delle specie di flora alloctona invasiva.

3. La raccolta di tutte le specie erbacee della famiglia Amaryllidacee e delle Iridacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita solo per scopi scientifici.

Art.7 Tutela della specie animali

1. In attuazione del D.PReg. 074/2009 - LR 9/2007, Regolamento per la tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale è vietato il prelievo, il danneggiamento e il disturbo della fauna selvatica omeoterma ed eteroterma, fatto salvo l'esercizio dell'attività venatoria nei modi e tempi consentiti dalla normativa vigente in materia. Il Regolamento di cui al D.PReg. 074/2009 stabilisce altresì deroghe per scopi particolari di ricerca scientifica.
2. È vietato molestare, catturare ed uccidere le rimanenti specie di animali, fatte salve le attività svolte all'interno di progetti scientifici, di ricerca o di studio approvati dall'ufficio regionale competente in materia di biodiversità.
3. Sono consentiti interventi di controllo delle specie di fauna alloctona invasiva secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

Titolo 3 - Disciplina delle trasformazioni**Art. 8 - Edificabilità e movimenti terra**

1. Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione delle opere e dei manufatti esistenti, ivi inclusi i sentieri e le piste. In particolare è ammesso il recupero dei fienili tipici esistenti mediante interventi di manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia senza demolizione con ricostruzione, nei limiti di una superficie coperta non superiore a quella esistente, con l'obbligo di impiegare i materiali tipici della tradizione locale. E' altresì ammessa la ricostruzione dei fienili allo stato ruderale, solo nel caso in cui siano rinvenibili evidenti tracce delle strutture fondazionali, nei limiti di una superficie coperta non superiore a quella desumibile dal sedime riscontrato, con forma, dimensioni e materiali tipici della tradizione locale. In entrambi i casi l'altezza massima non deve essere comunque superiore a metri 5,50. Sono altresì ammessi interventi di ripristino dei muri di terrazzamento e dei muretti a secco esistenti, con l'obbligo di impiegare i materiali tipici della tradizione locale. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza della strada turistica di Tribil e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale.
2. Sono vietati:
 - a) l'esecuzione di ogni nuovo intervento edificatorio o infrastrutturale;
 - b) gli allargamenti del sedime della viabilità esistente;
 - c) la costituzione di fondo stradale tramite asfalti o calcestruzzi sulla viabilità forestale o su altri tracciati minori;
 - d) gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità;
 - e) il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno;

3. L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.
4. Sono fatte salve eventuali motivate deroghe relative a puntuali interventi a servizio della collettività previo parere favorevole del CTS.

Art. 9 - Interventi privi di rilevanza urbanistica

1. E' ammessa la recinzione delle proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie vegetali autoctone.
2. Sono consentiti, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il CTS:
 - a) l'esecuzione degli interventi di realizzazione di percorsi didattici e per l'osservazione degli elementi naturali;
 - b) l'installazione di tabelle informative e quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica.
3. Possono essere consentiti previa autorizzazione rilasciata dal Sindaco sentito il Servizio regionale competente in materia di biodiversità:
 - a) allestimenti effimeri per eventi pubblici purché essi siano di limitato impatto e siano collocati in prossimità dei luoghi di accesso, esclusivamente per favorire la fruizione didattica e naturalistica;
 - b) allestimenti di transetti e ripari temporanei finalizzati al monitoraggio scientifico;
4. E' vietato:
 - a) allestire attendamenti o campeggi
 - b) realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali ad esempio chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

Titolo 4 - Attività agro-silvo-pastorali

Art. 10 - Attività agricola

1. E' consentito il mantenimento della destinazione agricola nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo.
2. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose quali pioppeti, frutteti e vigneti.

Art. 11 - Gestione degli habitat forestali

1. La gestione degli habitat forestali è rivolta alla conservazione della composizione e della struttura, fatto salvo gli eventuali ripristini degli habitat pratici in base alla normativa vigente, nonché alla prevenzione e limitazione della diffusione di specie vegetali esotiche invasive.
2. Nei boschi è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti norme forestali e in modo da conservare la composizione e la struttura della vegetazione nonché gli alberi vetusti e di grandi dimensioni.

Art. 12 - Pascolo

1. Il pascolo è consentito sui prati o su aree anche parzialmente incespugliate o imboschite da recuperare a prato, purché il calpestio o l'eccessiva concimazione non provochino danni alla copertura vegetale. È ammessa la sosta di greggi numerosi per non più di un giorno oppure di greggi inferiori di 10 capi per ettaro per periodi inferiori alle 10 giornate annue. Il pascolo potrà essere interdetto per evitare il disturbo della riproduzione di uccelli nidificanti al suolo, per la conservazione della flora con particolare attenzione alle Orchidaceae o comunque per evitare il degrado delle formazioni erbacee.

Titolo 5 - Disciplina della fruizione**Art. 13 – Accessibilità**

1. Il transito lungo la strada turistica di Tribil non è soggetto a limitazioni. Nelle rimanenti parti del biotopo è ammesso:

- a) l'accesso pedonale
- b) il transito con biciclette od ippico esclusivamente lungo i sentieri e le strade esistenti
- c) il transito dei mezzi di vigilanza e soccorso nell'esercizio delle proprie funzioni, dei mezzi impiegati per le operazioni gestionali del biotopo, dei mezzi degli aventi diritto (proprietari e conduttori) per la gestione agrosilvopastorale;
- d) l'accesso ai cani, purché condotti al guinzaglio corto; fermo restando che l'attività venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia, sono fatti salvi i cani da pastore dell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame, i cani delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, i cani da ricerca e da traccia abilitati al recupero di fauna selvatica ferita nel corso dell'attività venatoria e in generale cani utilizzati per servizi di pubblica utilità.

2. E' vietato:

- a) istituire aree di addestramento cani all'interno del perimetro;
- b) l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli a motore ad esclusione di quanto indicato al comma 1;
- c) lo svolgimento di attività sportive organizzate, gare, competizioni e maratone al di fuori delle strade e della sentieristica esistenti.

Art. 14 - Fuochi

1. E' vietato accendere fuochi o bruciare residui vegetali, fatti salvi i fuochi tradizionali (fuoco di San Giovanni – Kries) ed eventuali attività di manutenzione legate alla gestione operativa del biotopo valutate positivamente dal CTS.

Art. 15 - Abbandono di rifiuti

1. È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e in qualsiasi quantità.

Titolo 6 – Deroghe

Art. 16 Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dalla presente normativa sono consentiti i seguenti interventi e pratiche qualora previste da un apposita relazione o progetto sui quali si sia espresso favorevolmente il CTS:

- a) interventi finalizzati a consentire una fruizione guidata dell'area da parte dei visitatori e quelli da realizzarsi per la didattica di tema naturalistico-ambientale;
- b) interventi, progetti e attività per scopi scientifici o di monitoraggio;
- c) l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale, anche comportanti movimenti di terra.

MODALITA' DI GESTIONE DEL BIOTOPO "PRATI DI TRIBIL INFERIORE – DOLENJI TARBIJ"**Soggetti coinvolti**

Con riguardo all'articolo 4 comma 1 della LR 42/1996, previa comunicazione ai soggetti proprietari e al Comune, è proposta la gestione nella forma di accordo con il Comune di Stregna.

Proprietà

Il biotopo ricade prevalentemente su superfici private.

Interventi attivi di gestione previsti nel biotopo:

- Esecuzione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità, in particolare favorendo condizioni idonee alle specie degli ambienti prativi.
- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati da parte dell'Ente pubblico.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale.
- Esecuzione di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Attivazione della ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali, in particolare per quanto concerne ripristini naturalistici.
- Controllo attivo delle specie vegetali ed animali alloctone.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica, ecc.